



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1) Dr. Roberto Rezzonico | Presidente |
| 2) Dr. Emanuele De Gregorio | Consigliere |
| 3) Avv. Ignazio Cammalleri | Giudice Ausiliario Relatore |

Dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 99/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 406/2021 emessa dal Tribunale di Gela il 23.09.2021, depositata il 24.09.2021, proposto

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), nato a Gela l'08.04.1973, rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Piazza, per procura in calce alla Comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 20.09.2022

APPELLANTE

[...]

Controparte_1 (C.F. e P.I. *P.IVA_1* , in persona del suo procuratore speciale dr. *CP_2* , subentrata a titolo universale a *Controparte_3* , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Balistreri, per procura in atti

APPELLATA

E NEI CONFRONTI DI

Controparte_4 , nata a Gela il 26.10.1980 (C.F. C.F._2),
rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe Condorelli per procura in atti

APPELLANTE INCIDENTALE

Conclusioni delle parti.

Per l'**appellante** Parte_1 : *“ritenere e dichiarare che Parte_1 , per i motivi esposti, non ha avuto conoscenza dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado iscritto al n. 150/2016 r.g. del Tribunale di Gela e del relativo procedimento.*

Ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del predetto giudizio di primo grado. per i motivi esposti in premessa, e per l'effetto la nullità della sentenza n. 406/2021 pronunciata dal Tribunale di Gela il 23/9/2021 e pubblicata il 24/9/2021, resa nel giudizio civile iscritto al n. 150/2016 r.g., promosso da Controparte_3 (già Controparte_5 .

Disporre con ordinanza la rimessione in termini dell'appellante a norma dell'art. 294 c.p.c. consentendogli di formulare istanze istruttorie e produrre documenti in assegnando termine.

In subordine accogliere, per i motivi esposti, l'appello proposto avverso la sentenza impugnata e per l'effetto riformare i capi di essa come meglio indicati in narrativa.

Con riserva di ulteriormente dedurre anche in relazione alle difese che spiegherà controparte.

Con vittoria di spese e compensi di lite — da maggiorare del r.f.s. e degli accessori di legge — relativi a entrambi i gradi di giudizio: in subordine con la compensazione di essi, anche solo parziale.

Con espressa riserva di ogni ulteriore diritto, azione e ragione nella forma più ampia e generale.”.

Per l'**appellata** *Controparte_1* *“Rigettare l'appello proposto da *Parte_1* avverso la sentenza n°406/2021 resa dal Tribunale di Gela il 23 09,2021 e pubblicata il successivo 24.09.2021, perché inammissibile e/o infondato o con qualsiasi altra motivazione. Condannare l'appellante alle spese del giudizio.”.*

Per l'**appellante incidentale** *Controparte_4* : *“In accoglimento del proposto appello incidentale, ed a totale riforma dell'impugnata, sentenza n. 406/2021 pronunciata dal Tribunale di Gela il 23/9/2021 e pubblicata il 24/9/2021, resa nel giudizio civile iscritto al n. 150/2016r.g., promosso da *Controparte_3* ed in accoglimento del proposto appello incidentale rigettare la domanda formulata dalla *Controparte_3* nel giudizio iscritto al n. 150/2016 r.g.a.c. del Tribunale di Gela con ogni utile statuizione. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.”.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiate nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “ *Controparte_3* ha proposto azione revocatoria contro l'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai convenuti in data 1.8.3.2011, e contro l'atto del 29.7.2011, di integrazione del fondo patrimoniale, aventi entrambi ad oggetto beni immobili, deducendo un carico iscritto a ruolo nei confronti di *Parte_1* di circa €. 2.517.494,13 oltre interessi e spese, per tributi inerenti l'anno d'imposta della costituzione del fondo patrimoniale o anni d'imposta precedenti, e deducendo che quasi tutte le cartelle esattoriali sono state notificate antecedentemente all'atto di disposizione impugnato.

La convenuta *Controparte_4* ha contestato la fondatezza dell'azione proposta eccependo la nullità o inesistenza delle cartelle notificate prima e dopo la

costituzione del fondo patrimoniale per vizi della notifica e l'inidoneità dell'estratto di ruolo a dimostrare la pretesa impositiva e la notifica al contribuente, essendo un documento interno privo di valore giuridico; ciò al fine di contestare la conoscibilità del debito da parte sua, in relazione al requisito della consapevolezza del pregiudizio che può essere arrecato al creditore, richiesto per l'accoglimento dell'azione revocatoria”.

Il Tribunale di Enna definiva il giudizio con la sentenza sopra indicata, con dispositivo del seguente tenore: “Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1.50/2016 R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta, accoglie la domanda proposta da *Parte_2* Agente [...] *Parte_3* per la provincia di Caltanissetta, e dichiara inefficace nei suoi riguardi l'atto del 18 marzo 2011 (Rep. n° 27149 - Racc. n° 10.780), Notaio rogante Dott. *Persona_1* di Aci Castello, con cui i coniugi [...] *Parte_4* e *Controparte_4* hanno costituito un fondo patrimoniale e l'atto del 29 luglio 2011 (Rep. n° 27382 - Racc. n° 10955), Notaio rogante Dott. *Persona_1* di Aci Castello, con cui i coniugi *Parte_4* e *Controparte_4* hanno stipulato una integrazione al fondo patrimoniale già costituito;

condanna i convenuti *Controparte_4* e *Parte_1* al pagamento in solido delle spese di lite in favore di *Controparte_3* Agente della riscossione per la provincia di Caltanissetta che si liquidano in € 8.711,50 di cui € 1.668,00 per la fase di studio, € 1.114,00 per la fase introduttiva, € 2.974,50 per la fase istruttoria, € 2.935,00 per la fase decisoria oltre a spese generali, CPA, e IVÄ come per legge, e spese vive documentate pari a € 1.713,00”.

2. Per la riforma di detta sentenza *Parte_1* ha proposto tempestivo appello fondato su tre motivi in appresso esaminati.

Ha resistito al gravame l' *Controparte_1* , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., contestandone i motivi di gravame e chiedendone il rigetto.

Con Comparsa di Costituzione e risposta con Appello incidentale del 7/9/2022 si è altresì costituita in giudizio *Controparte_6* proponendo appello incidentale per i motivi ivi indicati, chiedendo accogliersi le domande sopra indicate.

Con Comparsa di costituzione di nuovo procuratore si è costituito in giudizio nuovo difensore di *Parte_1* l'Avv. Guglielmo Piazza in sostituzione dell'Avv. Gioacchino Marletta.

All'udienza del 24.04.2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la Corte poneva la causa in decisione dando termine per il deposito di comparse conclusionali memorie di replica.

3. Preliminarmente, sulla eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' *Controparte_1* , si osserva che, a proposito dell'art. 348 bis c.p.c., l'eccezione debba ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva (Cass. n. 26097/2014) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro). L'ordinanza di inammissibilità può essere invero pronunciata solo in limine litis quando l'impugnazione appaia "a prima vista" infondata, con eventualità di accoglimento ritenute ab origine pressoché impossibili, in base ad un giudizio prognostico "altamente" probabilistico e in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento secondo una valutazione "sommaria" che porta a ravvedere un evidente insuccesso dell'appello. Cosa nella specie non immediatamente percepibile dalla Corte, alla luce dell'oggetto della causa e delle disquisizioni interpretative di fatto e di diritto sottoposte al suo vaglio, giustificative prima facie di un esame di merito.

4. Sull'appello proposto da *Parte_1* .

4.1 Con il **primo motivo** l'appellante eccepisce la nullità del giudizio di primo grado per nullità della notificazione dell'atto di citazione, perché notificato mediante consegna a *Controparte_4* , indicata nella relata di notifica quale sua convivente, in via Pesaro n. 4. E ciò in quanto, a detta dell'appellante, alla data di notifica (12/2/2016) egli non risiedesse in Gela nella via Pesaro n.4, non convivesse più con *Controparte_4* essendosi dalla stessa separato consensualmente nel 2015, ed in quanto la suddetta *Controparte_4* non ebbe mai a riferirgli di aver ricevuto la consegna dell'atto di citazione né ebbe a notificarlo dell'esistenza del relativo procedimento nei suoi confronti.

L'eccezione è del tutto infondata.

Dalla relata di notifica risulta infatti che l'atto di citazione è stato consegnato “a mani della moglie *Controparte_4* convivente”, modalità pienamente conforme a quanto previsto dall'art. 139 c.p.c.

Per consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, da cui non vi è ragione di discostarsi, la relata di notificazione dell'ufficiale giudiziario fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco; non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, sebbene tali attestazioni siano però assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria (tra le tante, Cass. civ., 4 febbraio 2014, n. 2421; Cass., 11 aprile 2000, n. 4590).

Alla luce di tali considerazioni appare irrilevante, ai fini della validità della notifica, la circostanza eccepita dall'appellante che la sig.ra *Controparte_6* al

momento della notifica dell'atto non fosse con lui convivente, atteso che l'art. 139 c.p.c. prevede che la notificazione possa essere effettuata a mani di persona diversa dal destinatario purché sussistano due precise condizioni: a) che la notificazione venga effettuata in un luogo normalmente frequentato dal notificando, perché egli vi abita o vi lavora; b) che la notificazione venga effettuata a mani di persona legata al notificando da particolari vincoli, di famiglia, di lavoro/collaborazione, o anche soltanto di fatto, i quali consentano di presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che il consegnatario dell'atto porterà il medesimo a conoscenza del notificando (Cass. n. 5267/1984).

Peraltro, ove la consegna dell'atto di citazione sia avvenuta a mani di persona qualificatasi come familiare (nel caso di specie “moglie....convivente”) del destinatario dell'atto, e che abbia sottoscritto la relazione di notifica in cui è qualificata come tale, la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario non può ritenersi superata dalla certificazione anagrafica che non includa la consegnataria nell'elenco delle persone componenti il nucleo familiare del destinatario stesso, non escludendo la convivenza di fatto, sulla quale si fonda la presunzione di conoscenza dell'atto notificato (Cass. civ., n. 9658/2000).

Va in ogni caso rilevato che il *Parte_1*, come indicato nell'atto di appello, risulta a tutt'oggi risiedere nella stessa via Pesaro 4 di cui alla notifica consegnata alla *CP_4* e che sebbene le certificazioni anagrafiche abbiano valore solo indiziante e presuntivo, non è stata offerta alcuna prova certa di una diversa residenza effettiva all'epoca della notifica dell'atto di citazione della Riscossione. Ne consegue che l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado sollevata dall'appellante risulta priva di fondamento e deve essere integralmente disattesa.

4.2 Con il **secondo motivo** l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudicante ha affermato la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo richiesti per l'accoglimento dell'azione revocatoria spiegata da

Riscossione Sicilia S.p.A., sostenendo al riguardo che la costituzione del fondo patrimoniale avvenuta il 18/3/2011 non aveva pregiudicato in alcun modo le ragioni del creditore né tantomeno diminuito la garanzia patrimoniale in favore di quest'ultima. E ciò in ragione del fatto che allorquando ebbe a costituire il fondo patrimoniale, era titolare di una ditta individuale molto stabile, florida e in esponenziale crescita, e con un bilancio di esercizio positivo.

Anche tale motivo è del tutto infondato.

Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901 c.c., è sufficiente che l'atto dispositivo sia idoneo a rendere più difficile o incerta la soddisfazione del credito, non essendo necessario che determini l'assoluta impossibilità di soddisfazione dello stesso.

Nel caso di specie, la costituzione del fondo patrimoniale ha comportato la destinazione dei beni conferiti alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, con conseguente limitazione della possibilità per i creditori di aggredirli in via esecutiva, determinando così una evidente compressione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. e integrando, pertanto, il requisito dell'eventus damni.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini dell'azione revocatoria disciplinata dall'art. 2901 c.c., quando l'atto di disposizione del patrimonio è successivo alla nascita del credito, è sufficiente che il debitore fosse consapevole del pregiudizio che tale atto poteva arrecare alle ragioni del creditore (scientia damni). Non è invece necessario dimostrare l'esistenza di un dolo specifico, ossia l'intenzione deliberata di arrecare danno al creditore.

Tale principio è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. civ. n. 16221/2019; Cass. civ. n. 25632/2017; Cass. civ. n. 27546/2014), secondo cui, in presenza di un credito già sorto, è sufficiente la

consapevolezza del debitore circa l'idoneità dell'atto a diminuire la garanzia patrimoniale del creditore, senza che occorra provare una specifica finalità fraudolenta.

Le circostanze dedotte dall'appellante, ed in particolare l'asserita floridità della propria attività imprenditoriale all'epoca della costituzione del fondo patrimoniale, risultano del tutto irrilevanti, atteso che la stabilità economica del debitore non esclude di per sé la configurabilità dell'eventus damni, essendo sufficiente che l'atto dispositivo determini anche solo una maggiore difficoltà di soddisfazione del credito.

Ne consegue che la costituzione del fondo patrimoniale deve ritenersi atto idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore e che, pertanto, correttamente il Giudice di primo grado ha accolto l'azione revocatoria, con conseguente infondatezza del secondo motivo di appello.

4.3 Con ulteriore **motivo** di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, sostenendo di non avere mai avuto conoscenza delle cartelle esattoriali poste a fondamento del credito vantato dall'appellata e che, in ogni caso, la maggior parte di esse sarebbe stata notificata successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale, mentre quelle precedenti avrebbero avuto importi di modesta entità.

Anche tale censura è priva di pregio.

Ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. consiste nella mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto dispositivo può arrecare alle ragioni dei creditori (scientia damni), non essendo invece necessario che il debitore abbia una conoscenza specifica ed attuale dell'entità del debito o delle singole pretese creditorie.

Le pronunce della giurisprudenza di legittimità sul punto sono plurime e tutte univoche: “in tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all’assunzione del debito (esattamente come nel caso di specie, ndr), è sufficiente, ai fini della cd."scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass. n. 13343/2015).

Nel caso di specie, la costituzione del fondo patrimoniale ha determinato la segregazione di beni che, per effetto della destinazione ai bisogni della famiglia, risultano sottratti alla generale garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., rendendo più difficile la soddisfazione dei creditori.

Parimenti irrilevante è la deduzione secondo cui alcune cartelle esattoriali sarebbero state notificate in epoca successiva alla costituzione del fondo patrimoniale ovvero avrebbero avuto importi modesti, atteso che, ai fini dell’azione revocatoria, è sufficiente anche l’esistenza di un credito eventuale o futuro, purché sorto da un rapporto giuridico già esistente al momento dell’atto dispositivo.

Ne consegue che correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto integrato l’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, con conseguente infondatezza anche di tale motivo di appello.

L’appello proposto da *Parte_1* va pertanto rigettato.

5. Sull’appello proposto da *Controparte_4*.

5.1 Con il proposto gravame *Controparte_6* deduce che il Giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che la costituzione del fondo patrimoniale si inseriva in una situazione familiare meritevole di tutela, segnatamente la

separazione consensuale intervenuta tra i coniugi e l'esigenza di destinare i beni ai bisogni della famiglia e dei figli minorenni. Sostiene inoltre che i debiti azionati dall'ente di riscossione sarebbero riconducibili esclusivamente all'attività imprenditoriale del sig. *Parte_1* e che l'Ente di Riscossione non avrebbe provato alcun comportamento fraudolento.

Deduce altresì l'inidoneità degli estratti di ruolo prodotti e ribadisce di non avere mai avuto conoscenza delle cartelle esattoriali poste a fondamento del credito.

Le censure sono infondate.

In primo luogo, la circostanza che il fondo patrimoniale sia stato costituito al fine di far fronte ai bisogni della famiglia non esclude in alcun modo la possibilità che l'atto sia assoggettato ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., qualora esso risulti idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori.

La funzione tipica del fondo patrimoniale, infatti, comporta la destinazione dei beni ai bisogni della famiglia e, conseguentemente, una limitazione della garanzia patrimoniale generica spettante ai creditori, con evidente integrazione del requisito dell'*eventus damni*.

Parimenti irrilevante è la deduzione secondo cui i debiti sarebbero riconducibili esclusivamente all'attività imprenditoriale del sig. *Parte_1*, atteso che, ai fini dell'azione revocatoria, non assume rilievo la natura del debito né la sua riferibilità ai bisogni della famiglia, rilevando unicamente la circostanza che l'atto dispositivo abbia reso più difficile o incerta la soddisfazione del credito. Quanto poi alla dedotta mancanza di prova di un comportamento fraudolento, deve osservarsi che, nel caso di atto a titolo gratuito quale la costituzione del fondo patrimoniale, la legge richiede esclusivamente la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori da parte del debitore (*scientia damni*), non essendo necessario dimostrare l'esistenza di uno specifico intento fraudolento.

Del pari inconferenti risultano le contestazioni relative alla produzione degli estratti di ruolo e alla pretesa mancata conoscenza delle cartelle esattoriali. Ai fini dell'azione revocatoria è infatti sufficiente l'esistenza di un credito, anche eventuale o non ancora definitivamente accertato, purché derivante da un rapporto giuridico già sorto al momento dell'atto dispositivo.

Ne consegue che le circostanze dedotte dall'appellante – relative alla finalità familiare del fondo patrimoniale, alla natura dei debiti e alla pretesa mancata conoscenza delle cartelle – non sono idonee ad escludere la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria correttamente ravvisati dal Giudice di primo grado.

Pertanto, anche tale motivo di appello deve essere integralmente rigettato.

6. Al rigetto degli appelli proposti da *Parte_1* e *CP_6* [...] segue la condanna degli stessi alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'*Controparte_1* nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause di valore indeterminabile di complessità bassa (visto il valore della causa indicato nei rispettivi atti di appello).

I minimi si giustificano per la semplicità delle questioni trattate.

7. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico di *Parte_1* e *Controparte_6*, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta gli appelli proposti da *Parte_1* e *Controparte_6* avverso la sentenza n. 406/2021

emessa dal Tribunale di Gela il 23.09.2021, depositata il 24.09.2021, che conferma in ogni sua statuizione.

Condanna *Parte_5* alla refusione in favore dell' *[...]*

Controparte_1 delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.996,00, oltre rimborso spese al 15%, IVA e CPA come per legge.

Condanna *Controparte_6* alla refusione in favore dell' *Controparte_1*

[...] delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 4.996,00, oltre rimborso spese al 15%, IVA e CPA come per legge.

Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico di *Parte_1* e *Controparte_6*

il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.

Così deciso a Caltanissetta, il 06 marzo 2026.

Il Giudice ausiliario relatore

Ignazio Cammalleri

Il Presidente

Roberto Rezzonico